



M E T A L M E C C A N I C I

I 200 EURO DI WELFARE DEL RINNOVO DEL CCNL METALMECCANICO PREVISTI A GIUGNO 2021 A CHI SPETTANO ?

Il 5 febbraio 2021, è stato sottoscritto da Federmeccanica, Assistal con i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil l'accordo di rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici.

I flexible benefit per i metalmeccanici sono confermati
È confermata la quota prevista per i flexible benefit per il CCNL di settore.
Pertanto i lavoratori metalmeccanici del settore riceveranno 200 euro all'anno che potranno spendere per i beni e servizi secondo quanto previsto dal contratto.

Le aziende che applicano il CCNL per l'industria metalmeccanica dovranno dunque, nel mese di giugno di ogni anno, da qui al 2024, mettere a disposizione dei lavoratori questi strumenti di welfare.

I lavoratori, dal canto loro, potranno utilizzarli entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Aventi diritto

LAVORATORI / LAVORATRICI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

Hanno diritto alla suddetta offerta di beni e servizi di welfare i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno o siano comunque assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, a condizione che abbiano superato il periodo di prova e che non siano in aspettativa non retribuita né indennizzata (aspettativa per malattia, per motivi di studio, ecc.) per tutto il periodo 1° giugno-31 dicembre.



M E T A L M E C C A N I C I

LAVORATORI / LAVORATRICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, devono aver maturato un'anzianità di servizio di almeno tre mesi complessivi nel corso di ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

LAVORATORI / LAVORATRICI PART TIME

Per i lavoratori a part-time il valore dei suddetti strumenti di welfare non è riproporzionabile in relazione al loro ridotto orario contrattuale.

LAVORATORI / LAVORATRICI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione di cui all'art. 35, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2015, le aziende interessate devono comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dalla suddetta norma contrattuale in materia di welfare.

L'OFFERTA DI BENI E SERVIZI DI WELFARE PREVISTA DAL CCNL SI AGGIUNGE AL WELFARE AZIENDALE ?

L'offerta di beni e servizi di welfare prevista dal CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi. Nel caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal CCNL.

Nelle aziende dove è costituita la RSU dovrà svolgersi un apposito confronto per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, dell'organizzazione aziendale e del rapporto con il territorio, una coerente gamma di beni e servizi privilegiando quelli con finalità sociale. A tal fine, le aziende terranno opportunamente in considerazione le indicazioni della RSU senza, però, che sia necessario uno specifico accordo.